



Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale)

Modifica del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 2018¹;

visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 2018²,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale³

Art. 261^{bis}

Discriminazione
e incitamento
all'odio

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,

¹ FF 2018 3209

² FF 2018 4431

³ RS 311.0

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare⁴

Art. 171c cpv. 1

Discriminazione
e incitamento
all'odio

¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarla o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁴ RS 321.0

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 9 febbraio 2020.⁵
² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020⁶.

3 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ FF 2020 3965

⁶ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 26 marzo 2020.

